ROCCO

GIRATA DOPO LA SCADENZA

1897

Omaggio dell'A.

LA GIRATA DOPO LA SCADENZA

E GLI EFFETTI DI TITOLO ESECUTIVO

NELLA CAMBIALE

PEL

Dott. ALFREDO ROCCO

Estratto dal *Diritto commerciale,* Vol. XV, Fasc. 2, Anno 1897

FIRENZE
STABILIMENTO DI GIUSEPPE PELLAS
Via Jacopo da Diacceto, 10

1897.

1. Il Codice di commercio, all'art. 260 dice: « La girata di una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione. » Esso viene in tal modo a dichiarare la trasmessibilità del titolo cambiario, anche dopo la scadenza, con effetti più limitati che non per la girata ordinaria.

Il legislatore del 1865 invece, con maggior riguardo alla specialità dell'obbligazione cambiaria, aveva sancito che: « Se la girata.... è fatta dopo la scadenza della lettera di cambio, essa non trasferisce la proprietà, e non è che una procura. » (Art. 224).

È giusta, è utile, è opportuna l'innovazione stabilita dall'articolo 260 del Codice vigente? In realtà, non lo crediamo. Il legislatore del 1882, dando alla cambiale la massima trasmissibilità col farne derivare la qualità non più dalla clausola *all'ordine,* ma dalla natura stessa del titolo, compì quell'evoluzione per cui la cambiale, da titolo intrasmissibile, diventò un vero surrogato della carta-moneta. Ora, come strumento degli scambî, come titolo di credito circolante in commercio, la sua vita dura dal momento dell'emissione a quello della scadenza: venuta la scadenza, questo carattere, in grazia del quale fu data alla cambiale la girabilità, vien meno: o essa è pagata, e l'obbligazione si estingue: o non è pagata, e resta nel possessore un diritto di credito. Ma la rapida circolazione non essendo più necessaria, anzi, potendo diventare estremamente dannosa, non v'è ragione alcuna di concedere alla cambiale un mezzo più rapido di trasmissione che non la cessione ordinaria. La girata dopo la scadenza, per quanto, a termine dell'art. 260, non produca che gli *effetti* della cessione, non ha bisogno delle *forme* della cessione,[1] onde la trasmissione del

[1] Checchè ne dica il SORANI, *Della cambiale*, Roma, 1896, pag. 229. — Cfr. VIVANTE, *Trattato*, vol. II, parte 2ª, Torino, 1896, pag. 155.

titolo resta sempre non poco facilitata. E non è chi non veda con quanto danno del debitore, il quale, contro la sua intenzione — perchè egli aveva fissato una scadenza — può vedere continuare a circolare la sua cambiale, senza esserne neppure avvisato.

Ma tutto ciò *de iure condendo.* In diritto costituito queste osservazioni hanno pure un valore pratico, ed è quello di dimostrare che la disposizione dell'art. 260 non è — come potrebbe sembrare a prima vista — una disposizione *limitativa,* limitante cioè gli effetti della girata cambiaria, ma una disposizione *estensiva,* in quanto che accorda alla girata posteriore alla scadenza, effetti che questa — secondo i principii del diritto cambiario — non dovrebbe avere. Siamo dunque nel campo delle disposizioni eccezionali, *contra tenorem rationis,* in cui — come norma generale — deve prevalere l'interpretazione restrittiva.

2. Ciò posto, esaminiamo più da vicino l'art. 260, e veniamo a quello, che è l'oggetto principale del nostro studio, vale a dire la determinazione esatta degli effetti che produce la girata posteriore alla scadenza.

Fra girante e giratario non v'è questione. Tutti sono concordi nell'affermare che, producendo la girata gli effetti di una semplice cessione civile, a norma degli art. 1538 e segg. Cod. civ., il giratario dopo la scadenza non è un terzo possessore di fronte ai debitori cambiarii, ma subentra semplicemente al posto del girante: questi poi non resta solidariamente obbligato insieme all'emittente e ai giranti anteriori, ma basta che garantisca l'esistenza del credito, il *nomen verum.*

Dibattutissima invece è la questione per ciò che riguarda i rapporti tra il giratario, e gli obbligati cambiarii. E si domanda: Potrà il cessionario di una cambiale girata dopo la scadenza godere degli effetti di titolo esecutivo che per l'esercizio dell'azione cambiaria competono alle cambiale, a termini dell'art. 323 Cod. di comm.? I pareri sono discordi in dottrina e in giurisprudenza; ma si può dire che la prima penda piuttosto per la risposta affermativa, la seconda per la negativa.[1]

---

[1] Ecco — crediamo completo — lo stato della dottrina e della giurisprudenza.

Per l'opinione che ammette gli effetti di titolo esecutivo anche in riguardo alla cambiale girata dopo la scadenza: SUPINO, *Ist. di dir. comm.*, n. 351; VIDARI, nella *Legge*, Anno, 1888, Parte 2ª, pag. 257; SACERDOTI, *Girata di una cambiale già scaduta* nel *Diritto commerciale*, 1888, col. 635 e seg.; DE FEO, *Della cambiale come titolo esecutivo in relazione alla girata fatta dopo la scadenza* nella *Rivista di Giurisprudenza* di Trani, Anno 1888, pag. 497 e seg.; CLEMENTI, nella *Temi Romana*, Anno 1895, pag. 295; SORANI, *Della cambiale e dell'assegno bancario*, vol I, Roma 1896, pag. 222 e seg. — App. Macerata 6 Dicembre 1888, *Foro ital.*, 1889, I, 289; Cassazione di Palermo 2 Dicembre 1890, *Foro ital.*, 1891; *Repertorio:* voce *effetti cambiarii*, n. 110; Appello di Milano 30 Maggio 1892, *Monitore dei Tribunali*, 1892, 959; App. di Trani 18 Febbraio 1893, *Foro ital.*, 1893, 978; App. di Genova 31 Marzo 1891, *Diritto com-*

Ecco come ragionano coloro i quali sostengono che il giratario di una cambiale scaduta può agire senz' altro in via esecutiva contro i debitori. La legge dice che la girata posteriore alla scadenza produce soltanto gli effetti di una cessione. Ora quali sono gli effetti della cessione? Quelli di trasferire al cessionario i diritti che competono al cedente, di porre il cessionario in tutto e per tutto al posto del cedente. Se perciò la cessione ha per oggetto un credito dipendente da titolo esecutivo, il credito passando al cessionario come si trovava presso il cedente, nulla vieta che egli possa esperimentare in base al titolo ceduto l' azione cambiaria contro i debitori. « Chi cede una cambiale — dice il Vidari — cede anche, trasferisce cioè il diritto di agire esecutivamente contro l' accettante: perchè questo diritto fa parte dello stato giuridico nel quale egli cedente sostituisce a sè il proprio cessionario. Perchè mai dovrebbe essere diversamente? Perchè la cessione dovrebbe essere dimezzata nel suo oggetto e nei suoi effetti?[1]

Bisogna distinguere fra i rapporti tra girante e giratario, e i rapporti tra giratario ed obbligati anteriori. Tutti gli effetti si spiegheranno nei rapporti tra girante e giratario, in quanto che il primo non resterà obbligato cambiariamente, ma solo come se fosse operato una cessione civile. I rapporti invece tra giratario ed obbligati anteriori rimangono intatti, anche in seguito alla cessione: al più il cessionario sarà passibile delle eccezioni che si possono opporre al suo autore. »

Secondo questi scrittori adunque non v' è alcun motivo per credere che la cambiale, passando dal girante al giratario dopo la scadenza, debba perdere gli effetti di titolo esecutivo.

Come si vede, il ragionamento sembra strettamente logico. Tuttavia, noi tenteremo di dimostrare che esso è ben lungi dall' esaurire la questione: anzi, che da un esame più profondo di questa, non si può non ricavare il convincimento che gli effetti di titolo esecutivo, a norma dell' art. 323 Cod. di comm., non competono alla cambiale girata dopo la scadenza.

---

merciale, 1891, col. 539; Cassaz. di Palermo 5 Dicembre 1895, *Legge*, 1896, 5.

Per l' opinione che nega gli effetti di titolo esecutivo alla cambiale girata dopo la scadenza: GALLAVRESI, *La cambiale*, Milano, 1883, pag. 39; CALAMANDREI, *La cambiale*, Torino, 1881, pag. 89; SCEVOLA, *Commento*, sull' articolo 260; GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, vol. VI, Firenze, 1896, n. 216, i quali tutti però non trattano la questione, ma vi accennano solo in modo indiretto. Recentemente quest' opinione è stata confortata dell' autorità grandissima del VIVANTE che nel suo *Trattato di diritto commerciale*, vol. 2°, parte 2ª, Torino, 1896, pag. 153, n. 692, a sostiene brevemente ma con mirabile perspicuità di ragioni. Vi aderì anche il RICCI con una breve nota inserita nella *Giurisprudenza italiana*, anno 1889, I, 1, 79. Nella Giurisprudenza v. Cass. di Firenze, 14 Giugno 1888 *Diritto commerciale*, col. 588; App. di Palermo, 7 Luglio 1890, *Foro ital.*, 1150; App. di Palermo, 11 Agosto 1893, *Legge*, 1893, II, 447; App. di Genova, 31 Maggio 1894, *Temi genovese*, 1894, 461; Cass. di Roma, 27 Maggio 1894, *Monit. dei trib.*, 95, 4; App. di Roma, 27 Marzo 1895, *Giurispr. ital.*, 1895, 298.

[1] Nella *Legge*, 1888, II, 257.

3. La dottrina, che combattiamo, ha, a parer nostro, un grave difetto. Essa non fa altro che applicare materialmente — staremmo per dire pedestremente — la lettera della legge. La legge parla di cessione: si veda dunque quali sono le conseguenze di una cessione. — Ma, si noti bene, trattisi pure di cessione, nessuno vorrà negare che gli effetti della cessione assumano una fisonomia diversa, a seconda della natura e della specie del credito, a cui questa — in concreto — si applica. E qui siamo in tema di diritto cambiario, siamo nel campo di un istituto di natura specialissima, onde si deve andar molto cauti, prima di trasportarvi, senz' altro, le regole del diritto civile.

Rileggiamo attentamente l'articolo 260: *La girata di una cambiale già scaduta, produce soltanto gli effetti di una cessione.*

Non si perda anzitutto di vista che nostro scopo è di vedere se, colla girata di una cambiale scaduta, si trasmette nel giratario tardivo la facoltà di procedere senz' altro in via esecutiva. Ora è chiaro, che per rispondere affermativamente, non basta dire: la cessione civile immette il cessionario al posto del cedente: in questo caso il cedente ha tale facoltà; quindi questa spetta anche al cessionario. In tal modo si trascura di fare una ricerca resa necessaria dalla natura affatto speciale dell' istituto cambiario. Si trascura cioè di domandarsi: Quale è l' influenza che il fatto della scadenza esercita sul carattere di girabilità inerente alla cambiale? In quali rapporti sta questo carattere colla forza esecutiva concessa al titolo? Per conseguenza, il fatto della scadenza può, in qualche modo, influire sulla posizione di chi riceve il titolo posteriormente ad essa, per ciò che riguarda la facoltà di agire in via esecutiva?

L' art. 260 parla della *girata di cambiale già scaduta.* Ora questo fatto della scadenza è stato sempre trascurato da coloro, che si sono accinti a interpetrare l' art. 260, per decidere, se la cambiale girata dopo la scadenza conservi gli effetti di titolo esecutivo. Noi invece appunto sul fatto della scadenza, posto in correlazione col carattere di titolo di credito circolante in commercio, e cogli speciali privilegi processuali dell' art. 323, porteremo la nostra particolare attenzione.

4. La vita della cambiale, come titolo di credito circolante in commercio, non è indefinita. Ed è anche in questo che essa differisce dal biglietto di banca, per il quale il periodo in cui esso può circolare non ha limiti, in modo che, se da un canto può essere convertito immediatamente in moneta metallica, dall' altro non è stabilita alcuna epoca determinata in cui chi lo emette

è obbligato a farne la conversione, e chi lo possiede ad accettarla. Quindi per questo essa appartiene alla categoria delle carte-valori (*Werthpapiere*) e non a quella delle carte-monete (*Papiergeld*).[1] È bensì vero che anche la cambiale può essere pagabile *a vista* e a *certo tempo vista* (Art. 252), ma in questo caso essa deve essere presentata per il pagamento al massimo entro un anno dalla data (Articoli 261 e 289).

Il periodo dunque entro il quale la cambiale adempie al suo ufficio di titolo di credito circolante in commercio, è ben determinato: esso comincia il giorno della emissione, e finisce in quello della scadenza. Venuto il giorno della scadenza, essa deve essere convertita in danaro: non però prima, tanto che il possessore non può essere costretto a riceverne il pagamento (Art. 294). Perchè poi questa conversione avvenga effettivamente, il legislatore ha concesso mezzi straordinarii al possessore cambiario: carattere di terzo possessore che agisce *iure proprio*, qualunque sia il numero delle persone per cui la cambiale è passata, prima di giungere a lui: procedura rapida, semplice, poco dispendiosa.

È in questo periodo che si creano, si moltiplicano e si intrecciano i numerosi rapporti cambiarii: tutti coloro che hanno ricevuto e trasmesso la cambiale sono ad un tempo debitori e creditori cambiarii: ad essi compete l'azione cambiaria, con tutti i privilegi inerenti. Dal giorno della scadenza in poi, la cambiale non è più titolo di credito circolante in commercio: la sua vita come cambiale si è esaurita, la sua funzione economica è compiuta. Coloro che in questo periodo hanno acquistato il carattere di creditore cambiario, hanno ancora per 5 anni l'esercizio dell'azione cambiaria; ma finito il periodo non si possono più creare rapporti cambiarii: non possono esservi nuovi debitori cambiarii, non nuovi creditori cambiarii.

Quindi fino alla scadenza, la cambiale ha la massima forza di trasmissione: dopo la scadenza cessa la sua trasmissibilità. E ciò risponde alle supreme necessità del commercio. Ognuno sa che, in questo, le obbligazioni formano un'immensa catena, della quale, se si rompe anche un anello solo, tutto il resto viene disturbato e danneggiato. Il negoziante sa che a quella data scadenza egli deve pagare una cambiale; e predispone i suoi impegni in modo da poter soddisfare al suo debito. Ma se, a sua insaputa, il titolo cambiario continuasse a circolare, invece di essere presentato per il pagamento, ecco che la catena degli affari di quel commerciante

[1] Vedi CARLIN, *Zur Rechtlichen Natur der Werthpapiere* nella *Zeitschrift* del GOLDSCHMIDT, XXXVI, pag. 6. Sulle differenze tra cambiale e biglietto di banca, vedi pure GIANNINI, *Studi di diritto cambiario*, Estratto dal *Filangieri*, Milano, 1894, pag. 55 e segg.

e di tutti gli altri, che sono in rapporto con lui, si spezzerebbe con grave disturbo e con immensa perturbazione di tutto il movimento commerciale, per una estensione sovente considerevole. La vita della cambiale, dunque, come titolo di credito circolante in commercio, si esaurisce colla scadenza. È questa la importantissima influenza che il fatto della scadenza produce sulla natura del titolo: gli toglie cioè il carattere di eminentemente girabile.

5. Dicemmo già che ufficio principale della cambiale è quello di essere strumento di circolazione della ricchezza. Ora essa, per poter compiere tale ufficio, deve essere fornita di due qualità: facile trasmissibilità e sicurezza. Ad ottenere ambedue questi scopi servì in gran parte la girata, la quale nel mentre rendeva agevole la trasmissione del titolo, ne accresceva ad ogni trasmissione le garanzie, rendendo tutti i giranti solidariamente responsabili insieme ai debitori, del pagamento della cambiale alla scadenza.

Questa obbligazione rigorosa di chi trasmette un titolo cambiario, fa parte di quel complesso di norme, dirette tutte a dare al titolo la massima sicurezza, ed al possessore di esso la certezza che, venuto il giorno indicato per la scadenza, esso verrà puntualmente pagato. Questo complesso di norme, che ha per iscopo appunto di fare della cambiale un potente strumento di credito e di circolazione, è quello che si chiama *rigore cambiario.*

Il rigore cambiario è *materiale* e *processuale.* Il primo consiste in ciò, che, essendo la cambiale una promessa di somma, fatta questa promessa nella forma cambiaria, essa è valida, e produce azione. Promessa cambiaria è fatta non solo dal traente, emittente, o trattario, ma eziandio dai giranti ed avallanti, i quali pure sono strettissimamente obbligati. Il rigore cambiario processuale consiste in quei privilegi di procedura che la legge accorda per far valere facilmente e speditamente l'azione cambiaria. [1]

Tutto questo rigoroso sistema — lo abbiamo detto e lo ripetiamo — è stabilito appunto per rendere la cambiale adatta al suo ufficio di titolo di credito circolante in commercio, di cartamoneta dei commercianti.

Finchè la cambiale è ancora l'espressione del cambio traiettizio, come lo è nell'Ordinanza francese del 1673, nel Codice del 1807, e nel Codice nostro del 1865, il carattere di commerciabilità non è considerato come inerente alla cambiale, ma ma v'è bisogno della clausola espressa. Ma quando essa diventa un'obbligazione puramente formale di pagare o far pagare, la

[1] GAREIS, *Das Deutsche Handelsrecht*, Berlin, 1892, pag. 608 e segg.; THÖL, *Trattato di diritto cambiario*, § 9.

girabilità è dal legislatore considerata come inerente alla natura della cambiale: la clausola *all'ordine* non è più necessaria: non solo, è necessaria una clausola espressa, non per vietare, il che è impossibile, ma per diminuire gli effetti della girata (art. 257 del nostro Cod. di Commercio): la girata in bianco è permessa: insomma, si avvia la cambiale a divenire un titolo al portatore.

In questo processo, per cui la cambiale da titolo intrasmissibile diventa un titolo eminentemente commerciabile, noi vediamo che, ogni volta che si allarga la sfera d'azione di essa, si rende più rigorosa l'obbligazione, più spedita e più sicura l'esecuzione, in caso di mancato pagamento. Così il legislatore francese del 1673 sancisce il sequestro conservativo a favore del possessore di una cambiale protestata per difetto di pagamento, e il legislatore italiano del 1882, altrettanto largo nel dare alla cambiale la massima forza di trasmissione quanto rigoroso nel disciplinare l'obbligazione che ne deriva, concede alla cambiale, per l'esercizio dell'azione cambiaria, gli effetti di un titolo esecutivo (art. 323).

E che il maggior rigore processuale sancito dal legislatore nostro del 1882 sia in stretto rapporto col nuovo sviluppo da esso dato alla cambiale come titolo di credito circolante in commercio, è dimostrato ad esuberanza dai lavori preparatorii, e dalle relazioni presentate al Senato ed alla Camera dalle Commissioni incaricate di esaminare i varii progetti di Codice. Niun dubbio adunque che, dato lo svolgimento storico dell'istituto cambiario, dati i motivi che indussero il legislatore italiano a introdurre la disposizione dell'art. 323, si debba ritenere che la forza di titolo esecutivo concessa alla cambiale, sia strettamente connessa, sia una pura e semplice conseguenza del carattere insito nella cambiale di titolo di credito circolante in commercio, di surrogato della moneta, di strumento della circolazione e degli scambii.

In tanto il legislatore ha dichiarato la cambiale avere gli effetti di titolo esecutivo, in quanto essa è titolo trasmissibile mediante girata; lo scopo, che esso si propose, fu quello di agevolarne la funzione economica. Massima facilità di trasmissione, liberando la girata da ogni formalità, e permettendo eziandio la girata in bianco: massimo rigore nell'obbligazione; rapida, facile, pronta esecuzione: ecco i provvedimenti che il legislatore del 1882 volle adottare per rendere la cambiale in tutto e per tutto adatta al suo importantissimo ufficio di strumento del credito, e della circolazione della ricchezza. [1]

[1] Gli uffici economici della cambiale sono bene delineati dal Wagner, il quale la chiama la *forma più importante del credito personale.*

6. Posta adunque questa stretta relazione, che intercede tra il carattere di titolo eminentemente commerciabile, che possiede la cambiale, e la forza esecutiva accordata ad essa dell'art. 323, la soluzione dei quesiti, che ci siamo proposti in principio, ci apparisce semplice e piana. Vedemmo giá, nella prima parte del nostro studio, quale profonda influenza eserciti sulle trasmissibilità del titolo il fatto della scadenza: la vita della cambiale — dicemmo — come titolo di credito circolante in commercio, comincia il giorno dell'emissione, e finisce in quello della scadenza: la scadenza quindi toglie la circolabilità al titolo.

Da queste due premesse deriva logicamente che chi riceve il titolo cambiario dopo la scadenza non può valersene come titolo esecutivo. Infatti, poichè il privilegio processuale fu concesso appunto a fine di rendere eminentemente negoziabile la cambiale, e colla scadenza cessa tale negoziabilità, si comprende agevolmente come colla scadenza debba eziandio venir meno in colui, a cui essa è trasmessa, quel privilegio che compete soltanto al possessore cambiario.

7. Un altro valido argomento a sostegno della nostra tesi si può desumere dal testo stesso della legge. Dice l' art. 251 : « La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare, o l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite dal presente capo ».

L'emittente o il traente di una cambiale non si obbliga adunque a pagare ad una persona determinata, a Tizio, a Caio, o a Sempronio; ma a chiunque si troverà in possesso della cambiale al momento della scadenza. Tutti i privilegi materiali e processuali concessi all'obbligazione cambiaria, sono, in fin dei conti, stabiliti a favore del possessore alla scadenza, il quale si trova nella eccezionale posizione di aver ricevuto il titolo come moneta senza potere alla sua volta realizzarne il prezzo, col trasmetterlo: unico mezzo di convertirlo in danaro è per lui il pagamento da parte degli obbligati cambiarii. Quindi solo il possessore alla scadenza ha il diritto di farsi pagare nelle forme stabilite dal Capo I Titolo X, vale a dire egli solo può agire in via esecutiva, oltre, s'intende, a coloro che, avendo pagato in vece del debi-

« La semplicità della sua forma di emissione, la facilità con cui, mediante la girata, può essere ceduta ad altri, il rigore, con cui la obbligazione cambiaria astringe la persona (dove ancora dura l' arresto personale per debiti cambiarii) ed, in ogni caso, i beni del debitore, le disposizioni intese ad escludere il più possibile le eccezioni e le procrastinazioni del debitore contro le domande di pagamento ; la speditezza del giudizio e della procedura di esecuzione, sono tutti momenti, che spiegano come l'uso della cambiale sia entrato come documento del credito personale, nelle abitudini, e siasi largamente diffuso. *L'odierno movimento degli affari sarebbe impossibile senza la cambiale.* » V. WAGNER, *Del Credito e delle Banche*, nella *Bibl. degli Economisti.* Serie III, vol. XI, pag. 471.

tore principale, sono subentrati nei diritti del possessore alla scadenza. Ma — si noti bene — anche per questi ultimi, perchè potessero esercitare l'azione cambiaria dopo la scadenza, fu necessario sancire apposite disposizioni di legge (Articoli 276, 300, 319 n. 2). Per coloro invece, i quali ricevono il titolo dopo la scadenza, nessuna disposizione di legge stabilisce che essi possano valersi dell' azione cambiaria: anzi l'art. 260 dispone che essi si debbano considerare come semplici cessionarii.

Nè basta. Il giratario di una cambiale non succede già — come avemmo occasione di avvertire — al girante, ma acquista un diritto proprio ed autonomo, che lo rende creditore diretto degli obbligati cambiarii. Egli si trova nella condizione di un terzo possessore, a cui non si possono opporre che le eccezioni derivanti dalla forma del titolo, e le sue personali: ma non lo toccano affatto le eccezioni opponibili ai giranti anteriori. Tutto ciò giustifica il rigore della legge nel prescrivere che la cambiale in mano a questo terzo possessore produca gli effetti di un titolo esecutivo. Ma giacchè all'art. 260 il legislatore ha stabilito che colui, il quale riceve una cambiale dopo la scadenza, non debba già ritenersi come terzo possessore di fronte ai debitori cambiarii, ma semplicemente come un cessionario che agisce *iure cesso,* deve di necessità venir meno anche il privilegio processuale. Si capisce che il giratario cambiario possa agire in via esecutiva, avuto riguardo al fatto che a lui non si possono opporre altre eccezioni che quelle derivanti dalla forma del titolo, e le sue personali. Ma quando (ed è il caso del giratario tardivo) il possessore può, a termini dell'art. 260, vedersi opposte eccezioni personali e non personali, vale a dire eziandio le eccezioni opponibili a tutti i giranti posteriori alla scadenza, l'esecuzione rapida non ha più ragione di esistere. « Queste eccezioni — dice il Vivante — derivate da rapporti corsi con altre persone, forse numerose, forse lontane, di lunga indagine, non potrebbero utilizzarsi dal debitore, se il titolo conservasse gli effetti di un titolo esecutivo. Quando la legge riconosce questa efficacia nel titolo cambiario e limita la difesa del debitore, suppone sempre che questi si trovi di fronte a un creditore cambiario contro il quale non possa difendersi che colle eccezioni personali (Art. 324), cioè contro un vero giratario, ma se si trova di fronte a un cessionario costretto a subire eccezioni personali e non personali, svanisce l'ipotesi a cui la legge ha subordinato la forza esecutiva del titolo, e la difesa limitata del debitore ». [1]

E — in ultimo — non possiamo

[1] VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Vol. II°, parte 2ª, Torino 1896, pag. 154.

fare a meno di notare che il nostro concetto circa la forza esecutiva della cambiale girata dopo la scadenza, era pure, e chiarissimo, nella mente di coloro che prepararono il Codice del 1882. Nei verbali della Commissione del 1869 si legge una importante discussione sorta a proposito della clausola *all'ordine*. Il Carnazza Puglisi e l'Alianelli chiedevano che fosse stabilito in massima nelle disposizioni generali, che ogni obbligazione commerciale potesse essere rilasciata *al portatore*, e fosse *girabile*, quando espressa a nome determinato. Ma questa proposta non venne accolta, dopo le seguenti osservazioni del Presidente (Caveri), le quali si deve ritenere rispecchiassero le idee della maggioranza della Commissione: « Su questo argomento il Presidente osserva che, se le obbligazioni commerciali possono, come tutte le obbligazioni civili, trasferirsi dal possessore ad un terzo, non ne viene perciò che tutte possano essere trasferite con un atto avente gli effetti della girata cambiaria. Giacchè il trasferimento di un credito ordinario investe bensì il cessionario dei diritti del cedente, ma non può accordargli *quei privilegi che appartengono esclusivamente al creditore cambiario, e che sono:* a) *la qualità di terzo possessore che lo rende impassibile a tutte le eccezioni che affettano la persona del cedente;* b) *la facoltà dell'esecuzione parata.* »[1] Dunque nella mente del legislatore, i privilegi processuali concessi alla cambiale riguardano solo il creditore cambiario, solo colui che ha ricevuto il titolo in forza di una girata cambiaria, che gli ha attribuito la qualità di terzo possessore di fronte agli obbligati cambiarii.

8. Queste sono le ragioni, che c' inducono a credere, che gli effetti di titolo esecutivo non possano competere alla cambiale girata dopo la scadenza. Nè le obiezioni della dottrina contraria ci sembrano tanto forti da distruggere il valore delle nostre argomentazioni, giacchè non v'è nessuna fra esse che possa rimanere senza risposta.

E cominciamo dal primo degli argomenti avversarii, che, in fondo, è quello su cui si basa tutta la dottrina. Già ne esponemmo i punti principali: esso consiste nel richiamarsi ai principii della cessione. « Mercè la cessione — dice uno dei sostenitori di quest' opinione — un credito passa dalla persona del cedente in quella del cessionario con tutte le sue qualità, con tutti i suoi attributi, con tutte le sue prerogative, con tutti i suoi accessorii. Alla persona del cedente si surroga il cessionario che ne prende il posto. Il ces-

[1] *Verbali della Commissione del 1869*. Verbale IV, n° 17. V. anche BERLINGIERI, *Note ed appunti al Codice di Commercio: Della girabilità dei contratti commerciali*. Torino, 1888, pag. 57 e 58.

sionario fu detto *procurator in rem propriam,* avvegnachè, mentre rappresenta la persona giuridica del cedente, ed è passibile di tutte le eccezioni personali che contro di lui potessero elevarsi, agisce nel suo interesse, in quanto il credito è addivenuto parte del suo patrimanio, e deve da lui essere riscosso. Di fronte al debitore ceduto cambia la persona fisica del creditore, ma resta la persona giuridica; e quindi non può cambiare e snaturarsi il titolo del credito..... Il debitore ceduto non deve risentire danno alcuno pel cambiamento materiale della persona del suo creditore, e non deve al tempo stesso ottenerne vantaggio. Le cose devono rimanere integre fra cessionario e debitore ceduto, come se la cessione non avesse avuto luogo.

« Se il credito ceduto contenga in sè la virtù di titolo esecutivo, perchè dovrebbe perderla per effetto della cessione? No, siffatta virtù dovrebbe ineluttabilmente passare a favore del cessionario. »[1]

A parte la stranezza dell' immagine della persona giuridica del cedente che si trasfonde nel cessionario, il concetto che domina, anzi, nel quale consiste tutta la teoria, è questo: il cessionario si pone esattamente al posto del cedente: quindi deve poter esercitare *tutti i suoi diritti, e precisamente nel modo in cui egli li poteva esercitare.*

Ma — come bene avverte il Vivante — questa sostituzione del cessionario al posto del cedente non è mai assoluta, anche in materia di cessione.[2] Così al cessionario possono opporsi non solo le eccezioni opponibili al cedente, ma anche quelle che hanno con lui una relazione puramente personale.[3] Così — al contrario — il cessionario può far valere tutti i benefizi nascenti dalla propria persona.[4] Ecco che questa esatta, precisa successione del cessionario al posto del cedente non esiste, in principio. E le ragioni di dubitare dell'esattezza di queste affermazioni raddoppiano, se entriamo nella materia che più da vicino ci interessa, vale a dire in quella dei privilegi processuali concessi al titolo cambiario. Nel diritto civile la dottrina e la giurisprudenza sono tutt'altro che d'accordo sulla questione di sapere se i privilegi di procedura trapassano dal cedente nel cessionario. In una causa vertente fra un appaltatore del dazio consumo e un privato, in cui si trattava di sapere se il benefizio del *solve et repete* che spettava al Comune, competesse pure all'appaltatore cessionario' la Corte di Genova decise negativamente, ed affermativamente

[1] Clementi nella *Temi Romana.* Anno 1895, pag. 295.

[2] Vivante, op. cit., pag. 153.

[3] Mühlenbruch, *Die Lehre Von der Cession der Forderungsrechte,* § 61.

[4] Windscheid, *Pandekten,* § 332.

quella di Roma.[1] E, sempre a proposito di tale questione, il Giorgi così si esprime: Ecco dunque una teorica bandita dalla Cassazione romana, che rientra nel foro sotto il favore di un passaporto antichissimo, dacchè non sia altro che la dottrina del Voet e dei pratici antichi. *Tuttavia non bisogna esagerare: imperocchè i privilegi fiscali, checchè se ne dica, sono istituiti* intuitu personae, *e non trapassano al cessionario, se non quando la cessione stessa sia fatta nell'interesse della pubblica Amministrazione per facilitare l'esazione del credito.* »[2]

Ora è appunto *intuitu personae* che il legislatore commerciale concesse al titolo cambiario gli effetti esecutivi. Egli ebbe di mira anzitutto il possessore alla scadenza, il quale si trova nella speciale condizione di aver ricevuto il titolo come moneta, senza poterlo come tale trasmettere, e poi quelli, tra gli obbligati cambiarii, che avendo pagato invece degli obbligati diretti, sono surrogati al posto del possessore (Art. 276, 300 e 319, n. 2). Il privilegio processuale riguarda adunque soltanto quelli che sono divenuti creditori diretti, o eventuali, durante il periodo di normale circolazione del titolo, cioè fino alla scadenza, vale a dire che sono *creditori cambiarii.*

[1] Cass. Roma 5 Agosto 1882, *Legge*, 1882, II, 438.

[2] Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, vol. VI, Firenze, 1896, pag. 169 e 170.

Possiamo adunque con ragione concludere, che non è per nulla esatto dire che la cessione pone il cessionario precisamente al posto del cedente, e meno esatto ancora il volerne inferire che al giratario di una cambiale già scaduta, spetti, senz'altro, il diritto di agire esecutivamente, secondo il disposto dell'art. 323 Cod. di comm.

9. Una obiezione, che si potrebbe fare alla nostra dottrina, è la seguente, desunta dal testuale disposto dell'art. 323: Dice questa disposizione di legge: « Per l'esercizio dell'*azione cambiaria* la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'art. 554 del Cod. di proc. civ., per il capitale e per gli accessorî. » Ora non si può negare che eziandio al giratario dopo la scadenza competa l'azione cambiaria: quindi anche ad esso dovrà esser concessa la facoltà di agire in via esecutiva. Ciò, a meno che si voglia ritenere che la cambiale per il solo fatto della scadenza cessi dall'essere cambiale, e diventi una semplice obbligazione civile; il che — benchè affermato da qualche sentenza — non si può non considerare un errore, come un errore lo considera il Vivante, benchè fautore dell'opposta dottrina.[3]

E neppur noi vogliamo rite-

[3] Vedi Vivante, *Trattato*, II, 2, pag. 154, testo e nota.

nere che la cambiale, dopo la scadenza, cessi dall'esser tale: dicemmo solo che cessa dall'essere un titolo circolante in commercio. Ma, si noti bene, ci si deve intendere sul significato della locuzione *azione cambiaria.* Che significa questa frase? Significa forse — come credono i nostri contraddittori — *azione derivante dalla cambiale?* No, perchè non ogni azione derivante dalla cambiale è azione cambiaria. Azione cambiaria è quella che deriva dalla cambiale nel pieno vigore delle sue funzioni di titolo di credito circolante in commercio: essa compete ai creditori cambiarî contro gli obbligati cambiarî: ma il giratario dopo la scadenza, essendo parificato dalla legge a un cessionario, non è un creditore cambiario: a lui quindi non spetta l'azione cambiaria. Tanto è vero che il legislatore all'art. 326 dice: « Nonostante la decadenza dall'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso. » Anche in questo caso abbiamo un'azione *derivante dalla cambiale,* la quale non è per nulla *azione cambiaria,* perchè di questa si suppone la decadenza. E ciò è confermato eziandio dall'art. 919 Cod. di comm. il quale stabilisce: « Si prescrivono col decorso di cinque anni................ 2° *Le azioni derivanti dalle cambiali* e dagli assegni bancarî. » Perchè qui il legislatore non ha parlato di azione cambiaria? Evidentemente perchè presuppone l'esistenza di altre azioni derivanti dalla cambiale, oltre la pura e rigorosa *azione cambiaria.*

Vano dunque è il citare l'articolo 323, il quale parla soltanto di azione cambiaria, mentre l'azione che esercita il giratario di una cambiale scaduta, è bensì azione derivante da cambiale, ma non è azione cambiaria. L'obiezione quindi si ritorce e diventa un argomento di più a favore della nostra teoria.

10. In sostegno della tesi che noi oppugnamo, il Sacerdoti invoca due argomenti, che egli stesso chiama accessorii o *di contorno,* oltre quello principale desunto dalla cessione, di cui abbiamo finora parlato. Egli dice anzitutto: Se l'art. 260 dovesse interpretarsi nel senso che la girata tardiva non trasmette il diritto di valersi della cambiale come titolo esecutivo, si dovrebbe intendere parimente il precedente art. 257, il quale, nel caso in cui il traente, l'emittente, od il girante abbiano apposta la clausola *non all'ordine* o altra equivalente, dispone che le girate fatte in onta a tal divieto producono, in confronto di chi appose la clausola, *gli effetti di una cessione.* Anche in questo caso dunque la cambiale perderebbe l'effetto di titolo esecutivo,

il che il Sacerdoti nega recisamente.[1]

Ma — chi ben consideri — quest'obiezione è tutt'altro che decisiva. Il traente, l'emittente o il girante, che, nell'ipotesi prevista dall'art. 257 vietano il trasferimento della cambiale per mezzo di girata, colla clausola *non all'ordine,* si pongono in diretta opposizione con quello, che è il carattere naturale della cambiale, vale dire la trasmissibilità mediante girata. La cambiale è un titolo eminentemente all'ordine (tanto che questa clausola non ha neanche bisogno di essere espressa): quindi, per quanto se ne proibisca il trasferimento, tale divieto non può produrre che effetti limitati, vale a dire quelli di parificare la girata, rispetto a chi appose la clausola, ad una semplice cessione civile. Ma — si noti bene — l'art. 257 completa il caso della girata vera e propria, cioè della girata fatta *prima della scadenza,* nel periodo in cui la cambiale è titolo eminentemente circolabile. Nel caso invece dell'art. 260 questo carattere di girabilità, in vista appunto del quale il legislatore concesse al possessore cambiario di agire esecutivamente, non esiste più: venuta la scadenza si esaurisce la straordinaria trasmissibilità del titolo: manca quindi la ragione di conservare ad esso il privilegio processuale. Le ipotesi adunque degli articoli 257 e 260 sono tutt'altro che identiche: in quella del primo la cambiale è titolo per sua natura commerciabile; in quella del secondo, quanto ai modi di trasmissione, rientra nel novero delle comuni obbligazioni.

Il secondo argomento che il Sacerdoti adduce, si desume da un confronto fra la disposizione dell'art. 260 del Cod. di comm. ital. e l'art. 16 dell'Ordinanza di cambio tedesca che — come è noto — il legislatore italiano tenne presente nella redazione del titolo che disciplina l'istituto cambiario. « Il capoverso dell'art. 16 della legge di cambio germanica — dice il Sacerdoti — negando l'effetto di girata al trasferimento della cambiale già scaduta e protestata, esprime quanto il nostro Codice lasciò all'interpretazione giudiziale, dichiarando che « *il giratario ha soltanto* i diritti del suo girante in confronto dell'accettante, del traente e di coloro che hanno girato la cambiale fino al momento del levato protesto », il che importa che l'azione cambiaria già posseduta dal girante in confronto dei sottoscrittori, possa esercitarsi eziandio dal giratario. Quando si pensi alla teoria cambiaria del nostro Codice, modellata in gran parte, anche nei dettagli, sull'esempio germanico, si rimane tosto persuasi che il nostro legislatore non ha voluto far altro che

[1] Sacerdoti, *Girata di una cambiale già scaduta* nel *Diritto commerciale,* VI, col. 635 e seguente.

esprimere con formula più breve il disposto surriferito della legge di cambio tedesca. »[1]

Ma è appunto la perfetta corrispondenza fra i due testi legislativi che a noi sembra non si possa sicuramente affermare. Si legga infatti, nella sua integrità, l'art. 16 della Legge di cambio germanica:

« Venendo girata una cambiale dopo il termine stabilito per levare il protesto in mancanza di pagamento, il giratario acquista verso il trattario i diritti nascenti dall'accettazione che fosse avvenuta ed i diritti di regresso verso coloro che hanno girata la cambiale dopo decorso il suddetto termine.

« Ma se la cambiale fu già protestata per mancanza di pagamento prima della girata, il giratario ha soltanto i diritti del suo girante in confronto dell'accettante, del traente, e coloro che hanno girato la cambiale fino al momento del levato protesto. Oltracciò il girante non è in tal caso obbligato in via cambiaria. »

Da tutto il complesso dell'articolo non è difficile scorgere come il concetto da cui è partito il legislatore tedesco fu quello di considerare come decisivo soltanto il fatto del protesto; non si tratta quindi già di *girata dopo la scadenza*, ma di *girata dopo il termine stabilito per levare il protesto:* questa è la girata tardiva per il legislatore germanico. Quindi la girata fatta dopo la scadenza, ma prima dello spirare del termine, è perfettamente valida, e produce la pienezza degli effetti cambiarii. Scaduto il termine, se il protesto non fu levato, il giratario ha l'azione cambiaria solo contro il trattario e contro i giranti posteriori alla scadenza: se fu levato, il giratario non ha l'azione cambiaria, ma può esercitare *soltanto i diritti* del suo girante contro *tutti* gli obbligati cambiarii, fino al momento del protesto: il girante non è obbligato in via cambiaria. Quindi la mancanza di regolare protesto produce l'effetto di rendere il girante tardivo come l'emittente di una nuova cambiale, e di distruggere l'efficacia cambiaria di questa, per tutto ciò che riguarda i rapporti anteriori, tranne che rispetto al trattario: di fronte a questi infatti il giratario tardivo è sempre un creditore cambiario, cioè un terzo possessore agente *iure proprio.* L'esistenza invece del protesto scioglie da ogni obbligo cambiario i giranti posteriori, e toglie al giratario tardivo la veste di terzo possessore.

Ma questo sistema avendo dato luogo ad una infinità di controversie, ed essendo infatti assai poco logico perchè prolunga — contro tutti i principii — la vita cambiaria del titolo, nel caso del non avvenuto protesto, il nostro legislatore, che nel Progetto pre-

---

[1] SACERDOTI, op. cit., loc. cit.

liminare aveva dettato una disposizione analoga, ritornò in seguito su di essa, e concesse alla girata tardiva gli effetti di una semplice cessione. E per girata tardiva, giustamente, seguendo i principii che governano tutto l'istituto cambiario, intese la girata fatta dopo la scadenza. Questo è infatti il termine naturale della vita cambiaria del titolo, non già il termine del protesto, stabilito dalla legge, e che può benissimo mancare (come è per gli obbligati in via diretta) senza che venga per nulla menomato il carattere cambiario della obbligazione.

Come adunque può dirsi che *il legislatore non ha voluto far altro, all' art. 260 in questione, che esprimere con formula più breve il disposto della legge di cambio tedesca?*

Il legislatore tedesco ha considerato come termine oltre il quale la girata deve ritenersi tardiva quello stabilito per il protesto: il nostro legislatore invece ha avuto riguardo alla scadenza; la legge di cambio germanica prolunga in certi casi, la vita cambiaria del titolo anche dopo spirato questo termine: il nostro Codice arresta sempre invece la trasmissibilità al momento della scadenza. Quindi, differenza profonda di concetto fondamentale, differenza profonda di effetti: tali l'una e l'altra da far ritenere che il legislatore nostro, nel dettare la disposizione dell' art. 260 non abbia avuto per nulla di mira quella corrispondente della legge di cambio germanica.

11. Un inconveniente di ordine pratico è opposto dal Clementi alla tesi da noi sostenuta. Egli fa l'ipotesi che la cambiale sia ceduta, dopo che il possessore alla scadenza, servendosene come titolo esecutivo, avesse proceduto alla pignorazione dei beni dei debitori. « Con la cessione — egli dice — si verrebbe a perdere il titolo esecutivo, e gli atti andrebbero in malora..... Perciò contro i debitori della cambiale si renderebbe necessaria la spesa di un giudizio normale, peggiorandosi la loro condizione, mentre uno degli scopi del legislatore, nel concedere l'esecuzione parata a questo titolo di credito speciale, fu quello di non aggravare di spese di giudizio obbligatorie i varî firmatarî. Si violerebbe anche il principio che *alienam conditionem deteriorem nos facere non possumus.* »[1]

Tale ragionamento però, oltre ad affermare cosa che non resulta in nessun modo essere stata nella mente del legislatore, applica un principio che non ha nulla da vedere colla questione in esame. Ed invero, non ci sembra per nulla esatto dire che il beneficio degli effetti di titolo esecutivo fu concesso alla cambiale per risparmiare spese al

[1] Clementi nella *Temi Romana*, 1885, pag. 295.

debitore. Questi ha un mezzo molto semplice a sua disposizione per farlo: quello di pagare, alla scadenza, senza permettere che si debbano incominciare contro di lui gli atti esecutivi. È invece ad esclusivo vantaggio del creditore che tale privilegio processuale fu concesso. Il legislatore infatti ebbe in vista solo la facile esigibilità del credito, collo scopo di rendere il titolo adatto al suo ufficio di strumento degli scambi, ebbe in vista l'accrescimento del rigore cambiario, che si rendeva tanto più necessario quanto più l'obbligazione cambiaria diveniva un' obbligazione meramente formale. Se poi il debitore cambiario non paga ascriva a sua colpa, *impulet sibi* le conseguenze del suo indugio, ma non può pretendere che altri non si valga di un suo diritto per non recargli danno. *Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire.*[1]

Ancor meno serio è l'argomento che il Sorani desume dall'art. 1541 Cod. civ. Ecco come egli ragiona: « Effetto pricipale della *cessione di credito*, secondo l'art. 1541 del Cod. civ., è quello di trasferire al cessionario, insieme al credito, tutti gli accessorii di questo e tutti i diritti ad esso inerenti, come le *cauzioni*, i *privilegi*, le *ipoteche*. Fra i diritti inerenti al credito cambiario, uno principalissimo consiste nell' *azione esecutiva*, che, appunto per essere un' azione speciale, rapida, vantaggiosa, costituisce il grande *privilegio* di questo contratto, e il carattere essenziale che lo differenzia da un contratto comune.[2] E la parola privilegio adoperata dal Cod. civ. non si deve intendere come *diritto di prelazione, di preferenza* tra più creditori — come s' intende a proposito del concorso nei giudizii esecutivi ordinarii e nei fallimenti — ma deve interpretarsi nel senso di una qualsiasi prerogativa speciale attribuita al titolo.[3] »

Perchè nel caso dell'art. 1541 la parola *privilegio* debba interpretarsi in modo diverso che nelle altre disposizioni del Codice, il Sorani non dice, e neppure ce lo dice la legge o la dottrina. Che invece, se apriamo il Codice civile, all' art. 1952 noi troveremo la seguente definizione del *privilegio:* « Il privilegio è un *diritto di prelazione* che la legge accorda in riguardo alla causa del credito. » Anche noi, in questo studio, abbiamo più volte adoperato la parola *privilegio,* anche nel senso di prerogativa speciale, che il legislatore concesse al titolo cambiario. Ma se nell'uso comune è lecito servirsi delle parole nel modo che sembra più efficace per spiegare i concetti, quando

[1] L. 203, *de reg. iuris* Dig. L. 17.

[2] Seguendo la dottrina del SORANI adunque nella legislazione francese e in quella germanica, che non accordano alla cambiale gli effetti di titolo esecutivo, questa si deve ritenere *un contratto comune!*

[3] SORANI, *Della cambiale*, pag. 226.

si interpreta la legge non si può dare ad esse altro senso, che quello, in cui volle intenderle il legislatore. Ora è chiaro che la legge, all'art. 1541 parlando di privilegi, non ha potuto che riferirsi a quei privilegi, di cui spiega la natura all'art. 1952.

E neppure seria è l'altra obiezione che fa il Sorani circa il modo con cui, in pratica, sarebbe facile eludere l'interpretazione dell'art. 260, come l'intendiamo noi. Egli dice che, applicando alla cambiale già scaduta la girata *per procura* o *per incasso* (art. 259 Cod. di comm.), si potrebbe autorizzare il giratario ad esigerla, e quindi ad agire esecutivamente.[1]

Ma noi non intendiamo davvero come potrebbe eludersi il disposto della legge. Se la girata è fatta *per procura,* il giratario, checchè si faccia, sarà sempre un semplice procuratore, e non acquisterà la proprietà del credito. Che se poi con altri mezzi potrà acquistare la proprietà della somma riscossa valendosi della cambiale come titolo esecutivo, ciò non ci riguarda, giacchè si esporrà sempre al rischio di vedersi ripetuta la somma dal vero creditore cambiario. Ad ogni modo non è per il timore di una simulazione che il legislatore deve ritrarsi dal dettare una norma, e l'interpetre dall'applicarla, giacchè in questa materia vale sempre il principio: *plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur.*

12. Con ciò crediamo di aver ribattuto se non tutte, almeno le più importanti obiezioni fatte alla nostra dottrina, e insieme di aver dimostrato come, venuto meno colla scadenza nella cambiale l'ufficio di titolo di credito circolante in commercio, debba venir meno eziandio il privilegio processuale concesso dalla legge appunto in vista di tale suo ufficio. È al creditore cambiario, al solo creditore cambiario, che spetta di servirsi della cambiale come titolo esecutivo, non già a colui che ha ricevuto la cambiale in forza di una semplice cessione civile. L'istituto cambiario ha una natura talmente speciale, che in tutto esso assume delle forme particolari: in un modo particolare sorge l'obbligazione, in un modo particolare è trasmessa, in un modo particolare estinta. Per aversi quindi la pienezza degli effetti cambiari è necessario che si possegga il titolo in forza di un contratto cambiario. Quando la natura dell'istituto dimostra, e il legislatore conferma, che tale contratto non può più porsi in essere, è chiaro eziandio che dovranno venir meno quegli specialissimi effetti cambiarii che il legislatore determinò per riguardo a una funzione che il titolo non è più in grado di compiere.

[1] SORANI, op. cit., pag. 227 e 228.